



**Tribunale Ordinario di Pescara
Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Nomina professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis. c.p.c.

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 9.6.2026,

Vista la richiesta di vendita del compendio pignorato;

vista la relazione di stima dell'esperto;

considerato che il comproprietario ha manifestato la volontà di acquistare il bene e ritenuto che tale volontà possa consentire la vendita della quota indivisa;

ritenuto che nelle procedure esecutive ordinarie il legislatore, laddove il bene è separabile solo con evidenti difficoltà materiali e di costi (come in questo caso), ha inteso favorire la vendita dell'intero (mediante giudizio divisionale, rendendo la vendita della quota ipotesi residuale) proprio per poter ottenere dalla vendita il prezzo maggiore possibile, ben consapevole della circostanza per cui la vendita della quota di regola consente effetti meno favorevoli per la procedura;

ritenuto, infatti, come noto, che l'interesse del mercato per una quota indivisa, magari in contitolarità coi familiari del debitore, è estremamente esiguo e che si riesce a collocarla soltanto all'esito di numerosi esperimenti di vendita e ribassi del prezzo;

evidenziato infatti che, secondo il legislatore, il Ge potrebbe mettere in vendita la quota indivisa solo quando ritenga probabile la vendita della stessa **ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568;**

rilevato allora che, proprio per tale ragione, il codice ha previsto che quando (nella ipotesi ormai residuale) il Ge, con adeguata motivazione, ritenga di mettere in vendita nella procedura esecutiva la quota, il prezzo al quale la quota debba essere venduta è costituito, per legge, **dalla percentuale di valore dell'intero (corrispondente alla parte pignorata) e non dal valore di mercato della quota pignorata in sé considerata**, proprio per evitare meccanismi antieconomici e non convenienti di liquidazione del compendio pignorato in quota;

evidenziato che, proprio per tale ragione, si ritiene che, laddove il G.e. metta in vendita la quota ciò possa fare ammettendo solo un tentativo di vendita, al prezzo base, e senza consentire offerte minime, revocando l'ordinanza di vendita della quota così articolata in caso di aste deserte (e procedendo quindi alla vendita dell'intero);

ritenuto tuttavia il presente Ge coerente con il sistema così delineato verificare l'alternativa relativa al giudizio divisionale (la vendita dell'intero, con relativi costi);

tenuto conto della tipologia di bene, produttivo di frutti determinati da canone congruo di locazione come dichiarato dal perito, appetibile - già per questo - sul mercato;

tenuto conto che, nel giudizio divisionale, il valore del bene al primo tentativo sarebbe pari al prezzo base di euro 713.250, con possibilità di offrire il prezzo minimo di euro 534.937,5 e che in tale caso il valore della quota del debitore sarebbe pari ad euro 178.312,5 alla quale andrebbero tuttavia detratte tutte le spese del giudizio di divisione; evidenziato che non appare peregrino ipotizzare una vendita al primo tentativo con ribasso, pur essendo il valore del bene alto e dunque, anche il primo ribasso di $\frac{1}{4}$, apparendo piuttosto consistente (portando il valore del bene appunto da euro 713.250 ad euro 534.937,5);

ritenuto, quindi, di poter consentire un solo tentativo di vendita della quota e di ammettere tuttavia il ribasso di $\frac{1}{4}$, perché tale soluzione risulta un ragionevole bilanciamento tra:

- Il valore della quota, con riduzione di $\frac{1}{4}$, all'esito del primo tentativo di vendita dell'intero;
- Il valore della quota, senza riduzioni di $\frac{1}{4}$ o comunque all'esito di eventuali gare tra offerenti, che garantirebbe un valore decisamente più elevato alla quota del debitore esecutato, ma dovendosi comunque computare le spese del giudizio divisionale, che inevitabilmente inciderebbero sul valore ricavabile;

tenuto conto anche del valore a cui De Patre Elisabetta tre anni fa circa ha acquistato il bene, pari ad euro 278.000,00 e ritenuto che tale valore non possa ritenersi comparabile a quello della vendita attuale eventuale dell'intero, perché la regola (che il legislatore ha fatto propria con la riforma dell'art. 600 cpc) è di ritenere maggiormente appetibile vendere il bene per intero e non per quote, sicché è evidente che la quota acquistata ha risentito della circostanza per cui veniva acquistata per $\frac{2}{3}$;

rilevato che si è già provveduto sulla nomina del custode;

ritenuta l'opportunità di ricorrere alla delega delle operazioni di vendita dei beni oggetto del pignoramento e delle operazioni successive alla vendita, a norma dell'art. 591 bis c.p.c.;

ritenuto che non sembrano esservi esigenze di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti;

evidenziato che non sono emersi elementi tali da far ritenere che la vendita con le modalità dell'incanto possa far conseguire un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;

ritenuto che sussistono conseguentemente i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo unicamente nelle forme di cui agli artt. 571, 572, 573 e 574 c.p.c. e con delega delle relative operazioni ex art. 591-bis c.p.c. e sussistono altresì i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo con modalità telematiche (segnatamente, vendita senza incanto con eventuale gara in modalità asincrona) e nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al d.m. 26 febbraio 2015, n. 32; visti gli artt. 569 commi 3 e 5, 591 bis, 559 comma 4, 560 ult. c., 499 comma 5 c.p.c.;

DISPONE

la vendita **telematica senza incanto con modalità asincrona** dei beni pignorati, come descritti ed individuati nell'atto di pignoramento e meglio identificati nella relazione di stima e relativi allegati dell'esperto stimatore, al

prezzo base d'asta:

per il lotto unico € 237.750,00

DELEGA

il compimento delle operazioni relative alla vendita e di quelle successive (come meglio specificate in seguito) al professionista Dott.ssa Roberta Paradiso, che vi provvederà quale referente della procedura, secondo le indicazioni di seguito disposte;

NOMINA

gestore della vendita telematica la Società **Astalegale.net S.p.A.** (per le procedure esecutive con numero pari) e **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.** (per le procedure esecutive con numero dispari) che vi provvederà a mezzo del suo portale (rispettivamente: www.spazioaste.it o www.astetelematiche.it), indicato nell'avviso di vendita; il gestore nominato – non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento da parte del professionista delegato¹ – dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto "*deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015*";

Le attività delegate si svolgeranno secondo le direttive di cui all'allegato A); quelle relative alla custodia secondo le direttive di cui all'allegato B).

AUTORIZZA

il professionista delegato ad avvalersi dell'ausilio dell'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. per eventuali chiarimenti ai fini della descrizione materiale del/i lotto/i da inserirsi nell'avviso di vendita da predisporli.

DETERMINA

il fondo spese, comprensivo delle presumibili spese di pubblicità ex art. 490 comma 2 e 3 c.p.c. (internet; quotidiano; pubblicità commerciale) e del contributo di cui all'art. 18 bis d.P.R. 115/2002 nella misura di euro **2.650,00** (laddove il compendio pignorato consista in un unico lotto) ed ulteriori euro **700,00** per ogni ulteriore lotto posto in vendita (somme quantificate dall'Ufficio su n. 3 esperimenti di vendita), da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente, a titolo di anticipazione, **entro trenta giorni dalla richiesta**. Il professionista è infatti autorizzato all'apertura di conto corrente bancario alle condizioni di seguito indicate nella presente ordinanza e a comunicare a mezzo PEC al creditore procedente richiesta di versamento (con indicazione dell'importo complessivo) e delle coordinate bancarie del conto corrente. Dispone che, in caso di mancato versamento fondo spese, il delegato invii a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo formale diffida (a mezzo pec o raccomandata a.r.) a procedere al predetto versamento nel termine di **trenta giorni**, avvertendoli che in difetto gli atti saranno rimessi al Giudice dell'esecuzione per la declaratoria di improseguibilità della procedura. Nel caso di infruttuoso decorso di questo secondo termine, si avverte sin d'ora che la procedura sarà dichiarata improseguibile. Si ricorda che in nessun caso il delegato è ammesso ad anticipare le spese necessarie per l'avviso di vendita, che vanno versate dai creditori secondo le

¹ Ove il gestore nominato è Astalegale.net S.p.a. tramite compilazione dell'apposito form presente sul portale www.spazioaste.it alla pagina Home>servizi>dichiarazione art. 10 d.m. 32/2015.

Ove il gestore nominato è Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. tramite compilazione dell'apposito form presente sul portale www.astetelematiche.it alla pagina Home>servizi>dichiarazione art. 10 d.m. 32/2015.

disposizioni sopra indicate. Il delegato comunicherà al Ge senza indugio l'esito della richiesta ai creditori di versare il fondo spese.

AUTORIZZA

il professionista ad effettuare il pagamento delle somme dovute per spese di pubblicità mediante prelievo e/o disposizione di bonifico sul conto corrente sopra indicato.

AUTORIZZA

sin da ora il professionista delegato a richiedere ai creditori procedente ed intervenuti con titolo esecutivo, con le modalità suindicate, ulteriore fondo spese di € 1.500,00 nel caso in cui si rendano necessari ulteriori avvisi di vendita a seguito dell'esito negativo dei precedenti esperimenti, previa rimessione, a seguito del terzo tentativo, degli atti al Ge, come da indicazioni di seguito disposte;

ASSEGNA

al professionista termine di **12 mesi** dalla avvenuta comunicazione del conferimento incarico per l'espletamento di tutte le operazioni delegate, disponendo che **entro 6 mesi** dall'emissione dell'ordinanza effettui **il tentativo di vendita che viene delegato (unico tentativo)**. Come si dirà, all'esito il delegato rimetterà gli atti per la prosecuzione al Ge. **Il mancato rispetto dei termini indicati nella presente ordinanza (anche quelli relativi alla fase distributiva) costituisce motivo di segnalazione e revoca dell'incarico.**

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente comunicata con mezzo rapido e senza formalità al professionista delegato nominato.

Pescara, 12/06/2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dott.ssa Daniela Angelozzi

Allegato A) Contenuto della delega al professionista

LA DELEGA AL PROFESSIONISTA

1. Controlli e adempimenti preliminari

Il professionista provvede ad effettuare un nuovo controllo in relazione alla titolarità dei diritti immobiliari pignorati, sulla base della documentazione ipocatastale in atti (provvedendo a richiedere al creditore procedente integrazioni della stessa ove riscontri lacune), o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore

precedente, provvedendo se del caso ad acquisire il certificato di stato civile del debitore al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.

Il professionista rimetterà senza indugio gli atti al giudice dell'esecuzione ove i beni risultino di proprietà solo o anche di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto diverso da quello indicato nell'atto di pignoramento; ove rilevi che vi siano creditori iscritti o sequestranti diversi da quelli ai quali è stato notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., convocherà senza indugio il creditore precedente ed i creditori intervenuti con titolo esecutivo perché provvedano alla immediata notifica, sospendendo nelle more le operazioni di vendita.

In ogni caso, dell'esito di tali controlli verrà redatta relazione da depositare telematicamente, unitamente all'ulteriore documentazione dell'attività svolta in esecuzione della delega di cui al successivo punto 2.

2. Il deposito delle relazioni degli atti concernenti l'attività di vendita.

Il professionista delegato provvederà a redigere il rapporto iniziale dell'attività svolta entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, nonché, dopo ciascun esperimento di vendita, i rapporti riepilogativi periodici ed il rapporto finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, giusto art. 591 bis c.p.c. **Dovrà essere utilizzato obbligatoriamente il modello ministeriale in formato xml reperibile sul sito internet www.procedure.it.**

Si specifica che, a seguito della ordinanza di delega, il professionista è altresì tenuto a redigere e depositare una nuova check list (a seguito di rinnovato controllo) secondo il modello reperibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it, anche laddove avesse già redatto tale check list al momento della nomina di custode.

E' fatta salva la possibilità di depositare, in aggiunta ai rapporti riepilogativi suddetti, relazioni libere per la descrizione di problematiche particolari.

Il professionista delegato provvede quindi a predisporre l'avviso di vendita, rispettando un termine non inferiore a 90 giorni e non superiori a 120 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le vendite successive. Ogni avviso di vendita va trasmesso, contestualmente alla sua pubblicazione, al Giudice dell'esecuzione (anche al fine di consentire al G.E. di valutare la tempestività delle istanze di sospensione ex art. 624 bis c.p.c.) e va notificato al debitore esecutato (al domicilio eletto o in cancelleria, in caso di mancata elezione di domicilio), agli eventuali creditori iscritti non intervenuti, all'eventuale coniuge comproprietario non debitore (se trattasi di bene oggetto di comunione legale) ed al debitore originario (se la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex artt. 602 e seguenti c.p.c.).

3. Conto corrente

Il professionista delegato è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari presso la Banca Popolare delle Province Molisane o BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo filiale di Francavilla al Mare (Via Vittoria Colonna, 8 – zona Val di Foro) – Istituti convenzionati con il Tribunale o altro istituto di credito di sua fiducia che assicuri analoghe condizioni e tempestività.

Il conto corrente è intestato al Tribunale di Pescara con indicazione del numero della procedura ("Tribunale

Pescara Proc. n. R.G.E.”) e prevede servizio di home banking informativo e dispositivo, per la verifica in tempo reale dell’accredito delle somme e per l’esecuzione delle operazioni autorizzate, quali ad esempio la restituzione tempestiva delle cauzioni. Si specifica che la concreta visibilità del conto su cui confluiscono le cauzioni degli offerenti, in particolare in concomitanza con gli esperimenti di vendita, è gestita dal delegato via pec.

Su tale conto vanno depositate le somme dovute a titolo di cauzione per la partecipazione alla vendita da parte degli offerenti, il saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese versate dall’aggiudicatario (mentre le spese relative alle cancellazioni delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sul bene aggiudicato sono a carico della procedura).

Il Professionista Delegato è sin da ora autorizzato ad effettuare, dal conto corrente intestato alla Procedura, tutti i depositi e prelievi necessari, salvo rendiconto.

4. Condizioni generali della vendita

Nell’avviso di vendita il delegato inserirà la descrizione del bene (o dei beni) oggetto della vendita, specificando il numero del lotto a cui si riferisce la descrizione (“U” in caso di lotto unico), il tutto meglio descritto nell’elaborato peritale in atti. La descrizione del lotto deve contenere le seguenti indicazioni:

DIRITTO IN VENDITA: intera proprietà; nuda proprietà; usufrutto; multiproprietà; diritto di superficie, enfiteusi.

TIPOLOGIA: appartamento, negozio, capannone industriale, box, garage, cantina etc....

UBICAZIONE: sito in (comune, indirizzo)piano.....int....

COMPOSIZIONE: n. camere, n. bagni, pertinenze, mq..... [La superficie va espressa in metri quadrati e si intende al lordo dei muri interni. Per il calcolo non va tenuto conto delle eventuali consistenze aventi superficie di tipo accessorio (es. giardino, parti comuni, ecc.)].

DATI CATASTALI:.....

DATI RELATIVI ALLA REGOLARITA’ URBANISTICO – EDILIZIA Fare riferimento in particolare ai provvedimenti autorizzativi, condoni, DIA, etc.... Verrà indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 46 del citato testo unico e di cui all’art. 40 L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’art. 40, comma 2, della citata L. 28.2.1985, n. 47, dovrà esserne fatta menzione nell’avviso, con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI: (domande giudiziali, sequestri, atti d’obbligo, prelazione dello Stato, etc....). Verranno indicate le eventuali trascrizioni o iscrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento.

STATO DI OCCUPAZIONE: libero; in corso di liberazione; occupato da terzi o dal debitore che non vi abita (l’aggiudicatario potrà chiedere la liberazione sin dal momento dell’aggiudicazione); occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere disposta la liberazione prima del decreto di trasferimento); occupato con titolo opponibile (descrizione del titolo e della data di scadenza).

VALORE BASE D’ASTA e, distinto, il valore dell’“OFFERTA MINIMA” per l’aggiudicazione (offerta

corrispondente al 75% del valore d'asta e da indicare comunque numericamente e non con la mera indicazione della detta percentuale).

MODALITA' e TERMINI di presentazione delle offerte e di svolgimento delle operazioni di vendita e di eventuale gara, secondo le disposizioni che seguono.

LA PRECISAZIONE che le unità immobiliari sono poste in vendite con gli accessori dipendenza e pertinenze ad esse relative servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori e che il bene è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e che, laddove esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. La liberazione dell'immobile, laddove occupato dal debitore o da terzi senza titolo opponibile, sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che l'aggiudicatario lo esoneri. Verrà indicato, inoltre, che ogni onere fiscale e/o tributario derivante dalla vendita è a carico del soggetto aggiudicatario, che le spese relative alle cancellazioni delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sul bene aggiudicato sono a carico della procedura e che maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato presso il suo studio.

5. Modalità e termini di presentazione delle offerte

L'offerta di acquisto (in bollo) può essere formulata esclusivamente **con modalità telematiche** tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica. Nella pagina web iniziale Modulo Web ministeriale "Offerta telematica" è disponibile il "Manuale utente" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l'invio dell'offerta telematica.

Nell'avviso il professionista indica il termine (data e ora) per la formulazione delle offerte a data fissa, come avente scadenza in un giorno non festivo (con esclusione del sabato). Indica altresì la data della vendita nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra indicato (con specificazione anche dell'ora) e precisa che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime ed, eventualmente, all'avvio della gara con le modalità telematiche di seguito indicate.

All'offerta devono essere **allegati**: a) copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente (nel caso di soggetto straniero non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno valido o – se scaduto – occorre che sia data prova di aver presentato la richiesta di rinnovo prima della scadenza o entro 60 giorni dalla scadenza, con la relativa ricevuta di presentazione all'autorità competente; ovvero indicazione del Trattato internazionale tra Stato Italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano) b) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione; c) la richiesta di agevolazioni fiscali (mentre i relativi moduli saranno depositati solo all'esito dell'aggiudicazione finale); d) la dichiarazione relativa al regime di comunione legale dell'offerente (la relativa documentazione, con copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge, potrà essere inviata al delegato – e da questi trasmessa telematicamente - entro il momento del saldo prezzo); e) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice; f) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, recente

copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese di non oltre 12 mesi) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; g) se l'offerta è formulata da più persone o da procuratore speciale, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che presente l'offerta.

Per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta deve essere: a) sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; oppure: b) direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015).

Il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale, gli allegati all'offerta e la ricevuta di avvenuto pagamento del bollo, vanno inviati all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che: a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), accedendo all'area "Pagamenti online tramite pagoPa- utenti non registrati" sul portale dei servizi telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nei casi programmati di **mancato funzionamento** dei sistemi informativi del dominio giustizia, l'interruzione del servizio sarà comunicata ai gestori della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015. I gestori della vendita telematica ne danno comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del Professionista Delegato. L'offerta verrà formulata con modalità non telematica e in essa saranno contenute tutte le informazioni previste per l'offerta telematica con i relativi allegati. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita. I problemi di connessione dell'offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della procedura.

L'offerente deve versare una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, a titolo di **cauzione** (la causale del bonifico conterrà la dicitura "versamento cauzione"), che sarà trattenuta in caso di aggiudicazione e successiva decadenza per mancato versamento del saldo prezzo nei termini. L'importo di tale cauzione va versato

esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura. Le coordinate IBAN del conto corrente bancario intestato alla procedura per il versamento della cauzione sono riportate chiaramente nell'avviso di vendita a cura del professionista delegato. Il bonifico va effettuato a cura dell'offerente in modo tale da consentire l'accredito **entro il giorno precedente** alla data fissata per la vendita, pena l'inammissibilità della offerta.

In caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) va restituito dal professionista al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci. La restituzione della cauzione ha luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione: per l'effetto autorizza sin da ora il professionista delegato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura al fine di procedere alla restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non aggiudicatari nei termini sopra precisati.

6. Esame delle offerte

La deliberazione sulle offerte e le determinazioni consequenziali ha luogo a cura del professionista in Tribunale presso l'aula dedicata alle vendite delegate oppure presso lo studio del professionista medesimo (comunque situato nel circondario del Tribunale). Tutte le altre attività riservate per legge al cancelliere o al giudice dell'esecuzione abbiano luogo a cura del delegato presso il proprio studio.

L'esame delle offerte viene effettuato tramite il portale del gestore della vendita telematica. Anche la partecipazione degli offerenti alle udienze telematiche ha luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

Le buste telematiche contenenti le offerte non devono essere aperte se non al momento dello svolgimento delle operazioni di vendita telematica sopra indicate.

Quindi, nel giorno e nell'ora fissate nell'avviso di vendita per l'esame delle offerte il professionista:

- verifica le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e dei documenti richiesti, in conformità alle prescrizioni generali degli artt. 571 e seguenti c.p.c. e delle prescrizioni speciali contenute nella presente ordinanza;
- verifica l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione;
- procede conseguentemente all'abilitazione dei partecipanti per l'eventuale gara tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica.

I dati personali di ciascun offerente non devono essere visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica. Il gestore della vendita telematica procede a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

Verificata l'ammissibilità delle offerte, nel caso in cui sia stata formulata unica offerta ammissibile e il valore offerto sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta è accolta

ed il bene aggiudicato all'offerente. Laddove l'offerta è inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita (ovviamente, nei limiti di ammissibilità dell'offerta, pari al 75% del prezzo indicato come prezzo base d'asta, ex art. 571 comma 2 c.p.c.), l'offerta è accolta ed il bene aggiudicato all'offerente salvo che:

- il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale);
- in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.

Nel primo caso, il professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la circostanza al giudice dell'esecuzione. Nel secondo caso, il professionista procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.

7. Gara tra gli offerenti

Nell'ipotesi di presentazione di più offerte ammissibili, il professionista procede ad avviare la gara tra gli offerenti, secondo la modalità della gara telematica asincrona sull'offerta più alta, secondo il sistema dei plurimi rilanci.

Al fine di individuare l'offerta più alta, si tiene conto – nell'ordine di seguito indicato – dei seguenti elementi: i) maggior importo del prezzo offerto; ii) a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione prestata; iii) a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo; iv) a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta.

La gara ha inizio nel momento in cui il professionista abbia completato le verifiche di ammissibilità delle offerte ed ha termine finale alle ore 13.00 del secondo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di ulteriori 15 (quindici) minuti per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento entro un massimo in ogni caso di 12 (dodici) prolungamenti (e, quindi, per un totale di tre ore). Qualora il termine finale per lo svolgimento della gara venga a scadere in un giorno festivo, il termine dovrà intendersi automaticamente scadente al primo giorno non festivo successivo.

I rilanci sull'offerta più alta non possono essere inferiori a € 500,00 per gli immobili aventi prezzo-base pari o inferiore a € 50.000,00, € 1.000,00 per gli immobili aventi prezzo-base pari o inferiore a € 100.000,00, € 2.000,00 per gli immobili aventi prezzo-base pari o inferiore a € 200.000,00 e ad € 5.000,00 per gli immobili aventi prezzo-base superiore a € 200.000,00. I partecipanti ammessi alla gara possono formulare le offerte in aumento esclusivamente *on-line* tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica, durante il periodo di durata della gara. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio effettuato.

Il professionista procede infine come segue:

- qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento) sia pari o superiore al "valore base d'asta" indicato nell'avviso di vendita, il bene sarà aggiudicato al miglior offerente come sopra individuato;
- qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito

dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento) sia inferiore al "valore base d'asta" indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione, il professionista non darà luogo all'aggiudicazione e procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.

Decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata e comunica al referente della procedura l'elenco delle offerte in aumento formulate e di coloro che le abbiano effettuate (ferma la possibilità per il professionista di procedere direttamente al download del report dal sito del gestore). Le comunicazioni ai partecipanti hanno luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara da parte del professionista ha luogo nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine finale sopra indicato (con esclusione del sabato e dei giorni festivi).

8. Saldo prezzo

Il versamento del saldo del prezzo deve aver luogo entro il **termine indicato** in offerta, oppure, nel caso nell'offerta non sia indicato un termine o nel caso nell'offerta sia indicato un termine superiore rispetto a quello di seguito indicato, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione. Si precisa che è ammissibile il **pagamento rateale del prezzo**, laddove sia proposto entro un periodo non superiore a 12 mesi e solamente in caso di giustificati motivi contenuti per iscritto nella formulazione dell'offerta (alla quale deve essere allegata la relativa documentazione comprovante le motivazioni che giustificano il pagamento rateale) e preventivamente posti al vaglio del delegato. Il delegato potrà richiedere, in caso di incertezza, indicazioni specifiche al Ge.

Il versamento del saldo del prezzo deve aver luogo con le seguenti modalità: i) bonifico bancario sul conto corrente indicato nell'avviso di vendita (con la precisazione che – ai fini della verifica della tempestività del versamento – si darà rilievo alla data dell'ordine di bonifico); oppure: ii) consegna al professionista delegato di un assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Pescara procedura esecutiva, n. / R.G.E. In caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo: i) l'aggiudicazione è revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione sono acquisite a titolo di multa; ii) il professionista procede a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita (vendita senza incanto) e con cauzione pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, trasmettendo gli atti al giudice per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c.

Laddove il bene sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 ovvero del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 ovvero dell'art. 38 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (creditore fondiario), il versamento del prezzo ha luogo con le seguenti modalità:

i) l'aggiudicatario procederà in ogni caso al versamento presso il conto della procedura con le modalità sopra indicate;

ii) il professionista delegato verserà l'**80%** dell'importo al creditore fondiario con valuta dalla data del versamento del saldo prezzo nei limiti della parte del credito garantita da ipoteca ai sensi dell'art. 2855 cod. civ. (allo scopo di evitare che al creditore fondiario vengano assegnate somme diverse da quelle poi oggetto di assegnazione definitiva,

il creditore fondiario è onerato di comunicare al professionista delegato un atto contenente: la precisazione analitica di tale parte del credito e dei relativi criteri di calcolo; le modalità per il versamento diretto e, in particolare, il conto corrente di accredito delle somme); a tal fine il professionista inviterà il creditore fondiario a fargli pervenire, prima degli esperimenti, la nota di precisazione del credito indicante la somma che dovrà essere versata in suo favore con avviso che, in mancanza, non potrà farsi luogo al versamento diretto in favore del creditore fondiario. In caso di mancata o intempestiva precisazione del credito fondiario, il professionista gli comunicherà che l'intero residuo prezzo sarà versato alla procedura nel termine fissato;

iii) il professionista delegato tratterrà il restante **20%** (oltre all'importo per le spese ex art.2, settimo comma, DM 227/2015) sul c/c della procedura a tutela del pagamento delle spese degli ausiliari della procedura, al fine di evitare che al riparto, causa il versamento integrale a mani del fondiario, siano carenti persino le somme per pagare delegato e stimatore.

Ai fini di cui sopra è altresì necessario che il professionista delegato: 1) verifichi la natura di mutuo fondiario del credito azionato e la data d'iscrizione della ipoteca; 2) verifichi la corretta quantificazione del credito assistito da prelazione ipotecaria; 3) quantifichi, in via approssimativa, le somme da collocarsi in via privilegiata ex art. 2770 c.c. (spese vive, spese legali del creditore procedente, compenso del custode anche per l'eventuale liberazione del cespite e compenso del delegato medesimo) e, solo laddove dovessero superare il 20% del prezzo ricavato dalla vendita, richieda prontamente al Giudice una riduzione della somma da versare al creditore fondiario.

In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, alle condizioni indicate nell'art. art. 41 comma 5 D.Lgs. n. 385/1993.

Non è necessario richiedere altra autorizzazione al giudice per l'applicazione delle norme sopra indicate. Il GE Autorizza quindi sin d'ora il professionista delegato ad operare il versamento in favore del creditore fondiario nei termini sopra indicati e con disposizione di bonifico a valere sul conto corrente intestato alla procedura.

9. Saldo spese

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese e gli oneri fiscali e tributari conseguenti al trasferimento degli immobili (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali), nonché il 50% del compenso spettante al professionista per le operazioni successive alla vendita, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.

Le spese relative alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle ipoteche, precedenti e successive al pignoramento sono a carico della procedura esecutiva e, pertanto, il delegato è autorizzato sin da ora ad effettuarne il pagamento con il ricavato della vendita, rendicontandole.

Nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo e con le medesime modalità sopra indicate, l'aggiudicatario deve depositare una somma a titolo forfettario per gli oneri e le spese di vendita a carico dell'aggiudicatario (somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione o al 15% del prezzo di aggiudicazione, ove dichiara di volersi avvalere dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa). Ove dette somme dovessero risultare insufficienti, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarle nella misura comunicatagli dal professionista delegato, entro il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.). Nel caso di pagamenti

parziali, le somme versate andranno imputate anzitutto a titolo di spese ex art. 1194 c.c.

All'esito delle operazioni di registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, il professionista redige prospetto riepilogativo delle spese a carico dell'aggiudicatario (ivi compresa la quota del compenso ai sensi del D.M. n. 227 del 2015) e proceda alla restituzione di quanto versato in eccedenza. Autorizza quindi sin d'ora il professionista delegato ad operare la restituzione nei termini sopra indicati con disposizione di bonifico a valere sul conto corrente intestato alla procedura.

10. Condizioni generali dell'assegnazione

Il professionista delegato provvede sull'istanza di assegnazione che sia stata depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c. qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni: i) la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte; ii) la vendita non abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta; iii) la vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte ed anche all'esito della gara tra gli offerenti – il prezzo indicato nella migliore offerta sia inferiore al valore d'asta.

Il professionista delegato provvede a: i) determinare in sede di assegnazione l'ammontare forfettario delle spese e, eventualmente, l'ammontare del conguaglio dovuti dall'assegnatario; ii) a fissare all'assegnatario termine in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla data della deliberazione finale sulle offerte per il versamento delle spese e dell'eventuale conguaglio dovuti; iii) a trasmettere al giudice, all'esito del versamento, gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento; iv) a predisporre anche in tale occasione progetto di distribuzione.

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

11. Esito negativo della vendita

Nell'ipotesi in cui la prima vendita non abbia esito positivo, il professionista delegato rimetterà gli atti al Ge.

12. Gli adempimenti pubblicitari

La pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. per ogni singolo esperimento di vendita dovrà effettuarsi, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c., secondo le seguenti modalità e termini:

a) pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

A questo proposito, va rilevato che ai sensi del primo comma dell'art. 490 l'avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area denominata "Portale delle Vendite Pubbliche", e che l'art. 631 bis c.p.c. dispone che l'omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l'estinzione della procedura; rilevato ancora che ai sensi dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c., la pubblicazione sul portale deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, le quali prevedono che la pubblicazione sui siti individuati dal Giudice sia eseguita prelevando dal portale i dati della

vendita, sicché appare efficiente affidare l'adempimento al medesimo soggetto che assicura la pubblicazione dell'avviso di vendita sui siti internet e quindi si dispone che la pubblicità sul portale sia eseguita da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., in qualità di soggetto legittimato, autorizzando a tal fine la cancelleria ad inserire con incarico di commissionario nel registro informatico SIECIC della procedura la suindicata Società con il codice fiscale del legale rappresentante. Sarà obbligo del professionista delegato provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche ex art. 18 bis del D.P.R. n. 115/2002, da effettuarsi sul Portale dei Servizi Telematici <https://pst.giustizia.it>.

b) pubblicazione dell'avviso di vendita, della presente ordinanza e della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie, sul sito internet www.astegiudiziarie.it di titolarità di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

c) pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dell'annuncio di vendita sui siti internet **Casa.it**, **Idealista.it**, **Bakeca.it** e **Subito.it**. Sarà cura della società garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati, inserendovi altresì: (i) l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; (ii) l'avvertimento che trattasi dell'unico annuncio autorizzato per la vendita; (iii) l'inclusione dei *link* ovvero dei siti internet, ove sono reperibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita;

d) pubblicazione dell'avviso di vendita, della presente ordinanza e della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie, sul sito internet www.astalegale.net di titolarità di Astalegale.net S.p.A.;

e) pubblicazione per estratto sul periodico "Pescara Affari" di un avviso, il cui testo conterrà unicamente i seguenti dati: numero di ruolo della procedura; nome del professionista delegato; numero lotto; comune ed indirizzo ove è situato l'immobile; diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.); tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); descrizione sintetica; stato di occupazione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); situazione urbanistico-edilizia (sintetica e con rimando alla perizia); ammontare del prezzo base; ammontare dell'offerta minima; rilancio minimo di gara; data e ora della vendita; termine e modalità di presentazione delle offerte; dove reperire maggiori informazioni (nome del custode/professionista delegato, con indicazione del relativo numero telefonico, siti internet o link utilizzabile per la prenotazione delle visite). Saranno omessi in ogni caso i confini (intesi come nominativi dei confinanti) del bene nonché il nome del debitore.

Sotto il profilo operativo si procederà come segue:

a. gli adempimenti pubblicitari che precedono dovranno essere richiesti a cura del professionista delegato, verificata la procedibilità dell'azione esecutiva, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti, almeno **75 giorni prima del termine di presentazione delle offerte alla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.**, individuata come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità che successivamente, inoltrerà ad Astalegale.net ed a Pescara Affari tutta la documentazione necessaria per la pubblicità;

b. la richiesta di pubblicazione dovrà essere effettuata dal delegato utilizzando l'apposita piattaforma di "Richiesta online servizi" disponibile nell'area riservata ai professionisti del sito www.astegiudiziarie.it, avendo cura di compilare i dati richiesti, caricare la documentazione da pubblicare oltre alla ricevuta telematica in formato xml.p7m per ogni singolo lotto (scaricabile nell'area riservata del Portale dei Servizi Telematici dopo aver effettuato il

pagamento telematico, all'interno della sezione "Elenco pagamenti telematici", cliccando su "download ricevuta") attestante l'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione dovuto per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e fornire i dati di intestazione delle fatture (denominazione esatta del creditore, nome dell'esecutato, riferimento bancario interno es. NDG/BIP/FG/numero sofferenza), previo preliminare controllo che questi ultimi siano aggiornati;

c. contestualmente all'invio della richiesta di servizi, il professionista dovrà trasmettere ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. anche le contabili di avvenuta disposizione di pagamento dei servizi da svolgere a cura delle società incaricate della pubblicità su internet (Aste Giudiziarie Inlinea, Astalegale.net) attingendo le somme dal fondo spese messo a disposizione, e ciascuna società emetterà una fattura quietanzata, precisando che le richieste per le quali non sarà effettuato in tempo utile per la pubblicazione il pagamento non saranno lavorate dalle società di servizi. A tal fine:

- il pagamento ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. relativo alle spese per lo svolgimento dei servizi di cui è stata incaricata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa presso Monte dei Paschi di Siena, con codice IBAN: IT63L0103013900000063328237 inserendo come causale l'indicazione del Tribunale, tipo di procedimento, numero ed anno di ruolo e numero/i lotto/i e data vendita (es. PESCARA – EI01/2023-L.1-DV 23072024);

- il pagamento ad Astalegale.net S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di cui è stata incaricata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa presso Credito Emiliano, con codice IBAN: IT80R0303233840010000263314, inserendo come causale l'indicazione del Tribunale, tipo di procedimento, numero ed anno di ruolo e numero/i lotto/i e data vendita (es. PESCARA –EI01/2023-L.1-DV 23072024);

d. in caso di ammissione al gratuito patrocinio del creditore procedente, il delegato dovrà trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, nell'espletamento delle attività funzionali alla vendita, il delegato avrà cura di distinguere, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 131, comma 4, d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia), tra le spese da anticipare (ivi incluse tutte le spese di pubblicità ex art. 490 c. 2 e c. 3 c.p.c. e del gestore della vendita telematica da ritenersi essenziali alla vendita telematica) e quelle prenotate a debito (quali quelle inerenti le spese per la pubblicazione sul PVP). Successivamente il delegato depositerà telematicamente, senza indugio, nella procedura esecutiva il certificato di pubblicazione e le note pro-forma delle società di pubblicazione come indicato nella Linee Guida reperibili sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it ;

e. in merito alla pubblicità cartacea, la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. predisporrà il testo dell'estratto dell'avviso di vendita da pubblicare su Pescara Affari, che sarà trasmesso in bozza al professionista, esclusivamente via e-mail, per la verifica dei dati predisposti in base al format sopra indicato, con la possibilità, nei due giorni lavorativi successivi, di segnalare eventuali errori od omissioni. Decorso inutilmente tale termine, i testi si intenderanno definitivamente approvati e saranno trasmessi per la pubblicazione al periodico. Il pagamento delle spettanze dovrà essere effettuato dal professionista delegato a Pescara Affari a seguito della ricezione della relativa fattura.

Sarà in ogni caso cura e responsabilità del professionista:

- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso;
- verificare la correttezza della pubblicità sui siti internet e sul periodico come sopra disposta;
- comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società Astagiudiziarie.it Inlinea S.p.a. l'esito del medesimo, seguendo le istruzioni indicate nella mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita, al fine del corretto aggiornamento del PVP.

Successivamente alla data di pubblicazione sui siti internet ed alla data della pubblicazione dell'estratto sul periodico Pescara Affari, le Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed Astalegale.net S.p.A. renderanno disponibili i giustificativi di pubblicità per ciascuna procedura in relazione ai servizi resi nell'area riservata ai professionisti presente sui rispettivi siti web www.astegiudiziarie.it e www.astalegale.net, accessibili tramite coppia di credenziali, a seguito di apposita registrazione.

La certificazione relativa alla pubblicità sul PVP, essendo resa disponibile dal Ministero solo il giorno precedente alla vendita, sarà fornita da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. non prima di quel momento.

All'esito di ogni esperimento di vendita, il Professionista Delegato avrà cura di depositare telematicamente la documentazione di vendita (attestazione di avvenuta pubblicità legale; giustificativi della avvenuta pubblicità sui siti internet e sui giornali e/o periodici; avviso di vendita notificato agli aventi diritto) ivi compreso l'eventuale verbale di aggiudicazione e le offerte o domande di partecipazione.

13. La fase successiva all'aggiudicazione e il decreto di trasferimento

All'esito dell'aggiudicazione, il professionista delegato comunica all'aggiudicatario in sede di aggiudicazione il termine finale del versamento del prezzo e le modalità per effettuare il pagamento. A seguito del versamento del saldo prezzo, acquisisce la documentazione in ordine al regime patrimoniale della famiglia dell'aggiudicatario, se coniugato (compreso quindi copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge), e le dichiarazioni, con eventuale relativa documentazione, in merito alla sussistenza dei presupposti per eventuali agevolazioni fiscali (es. c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore" stilate sui moduli reperibili sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/>); aggiorna le visure ipotecarie al fine di verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni successive al pignoramento; aggiorna le visure catastali al fine di verificare l'esistenza di eventuali modificazioni intervenute; provvede altresì a verificare l'esatto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti nei termini sopra precisati. Invita l'aggiudicatario ad adempiere, nel termine fissato per il versamento del prezzo, **all'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 585 comma 4 c.p.c.** (secondo modello reperibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it). Si ricorda che ai sensi dell'art. 587 c.p.c., come modificato dall'art. 3 del d. lgs. 164/2024, se nel termine stabilito non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, comma 4 c.p.c., l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto.

Scaduto il termine fissato per il versamento del saldo prezzo e della percentuale aggiuntiva per spese, in caso di mancato versamento o di mancata dichiarazione ex art. 585 comma 4 c.p.c., il professionista darà tempestivo avviso al giudice ai fini della pronuncia di decadenza ex art. 587 c.p.c. Le disposizioni relative alla decadenza dell'aggiudicatario si applicano altresì nel caso in cui l'aggiudicatario, ammesso al beneficio del pagamento

rateizzato, non versi anche solo una rata del prezzo entro dieci giorni dalla scadenza del termine.

Quindi, a fronte del saldo del prezzo e delle spese, nonché dell'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 585 comma 4 c.p.c., il delegato predispone senza indugio la bozza del decreto di trasferimento, trasmettendola al Ge per l'emissione. Questa, sulla base della documentazione acquisita e delle visure aggiornate, contiene i riferimenti alle dichiarazioni effettuate dall'aggiudicatario con riferimento al regime legale e fiscale; i dati catastali attuali dell'immobile (facendo altresì riferimento a quelli contenuti nelle formalità pregiudizievoli e nell'avviso di vendita, in caso di variazioni successive); l'espressa menzione della situazione urbanistica del bene; l'ordine di cancellazione (limitatamente all'immobile trasferito) dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e delle iscrizioni ipotecarie precedenti al pignoramento e di quelle successive come sopra individuate, ad eccezione delle iscrizioni relative a debiti assunti dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c.; l'ordine (generico) di cancellazione di ogni altro pignoramento e sequestro conservativo e di ogni altra ipoteca trascritti o iscritte contro il debitore o il terzo esecutato dopo la trascrizione del pignoramento e fino al decreto di trasferimento; l'ingiunzione alla parte debitrice esecutata e a chiunque altro si trovi senza valido titolo nel possesso o nella detenzione del compendio immobiliare venduto, di rilasciare lo stesso, salvo che l'aggiudicatario abbia espressamente a ciò esonerato il custode ex art. 560 c.p.c. La bozza del decreto sarà corredata dell'eventuale certificato di destinazione urbanistica (quale risultante dal fascicolo processuale o, se questo non dovesse essere più valido, quello aggiornato), da eventuali richieste di agevolazioni fiscali secondo modulistica reperibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it; certificato di versamento del saldo prezzo e/o quietanza di versamento diretto al creditore fondiario), dalla copia dell'estratto di c/c o del libretto di deposito con registrazione aggiornata delle operazioni; dalla dichiarazione resa dall'aggiudicatario ex art. 22 d. lgs. 231/2007 secondo il modello sopra detto; dall'eventuale dichiarazione di esonero del custode a procedere alla liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c.; dalla dichiarazione del Professionista Delegato di acquisizione del fondo spese e relativo esonero da responsabilità per la Cancelleria secondo la dicitura già indicata nel documento "Nuova prassi decreto di trasferimento" pubblicato sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it ; nonché dalla bozza dell'ordine di liberazione redatta secondo il modello reperibile su entrambi i suddetti siti.

Nel caso in cui il pagamento del prezzo di vendita sia stato eseguito mediante erogazione di finanziamento ipotecario con versamento diretto in favore della procedura, la bozza del decreto contiene altresì la specifica indicazione dell'atto di finanziamento.

Quindi esegue le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto.

Nell'ipotesi di vendita in più lotti, il professionista cessa immediatamente le operazioni, ai sensi degli artt. 504 c.p.c. e 163 disp.att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al giudice.

Appena avuta comunicazione del decreto di trasferimento sottoscritto, il professionista provvede a comunicarlo

integralmente alla parte eseguita a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio eletto o in mancanza presso la cancelleria (ovvero presso la residenza o nelle forme di cui all'art. 140 o 143 c.p.c. nel caso in cui non sia stato precedentemente notificato all'esecutato un atto contenente l'avviso previsto dall'art. 492 comma 2 c.p.c.). Comunicherà quindi all'aggiudicatario l'importo definitivo delle imposte e delle altre spese connesse alla registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, con invito a versare l'eventuale differenza rispetto alla percentuale aggiuntiva già versata a tal fine ovvero procedendo alla restituzione di quanto versato in eccedenza e procederà alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni dei pignoramenti a spese della procedura. Il professionista in ogni caso curerà l'esecuzione, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito del decreto di trasferimento, delle formalità di cui all'art. 591 bis, terzo comma, n. 11) c.p.c.

14. La gestione delle somme corrisposte al professionista

Il professionista provvederà alla gestione dei fondi spese versati dai creditori e delle somme versate dall'aggiudicatario a titolo di spese tenendone separata contabilità. Nella richiesta di liquidazione del proprio compenso darà conto dei fondi spese ricevuti dai creditori e delle spese a carico della procedura effettivamente sostenute. Predisporrà, inoltre, apposito rendiconto relativo alle somme versate dall'aggiudicatario a titolo di spese, che comunicherà all'aggiudicatario medesimo e depositerà in cancelleria, provvedendo alla restituzione dell'eventuale eccedenza o alla richiesta della eventuale differenza tra l'importo delle spese e la somma versata, come già indicato al punto 9.

Il professionista/custode depositerà telematicamente copia dei contratti di conto correnti accesi e farà versare ai soggetti tenuti al pagamento, tutte le somme rivenienti dalla gestione e/o dalla vendita del compendio pignorato su uno o più conti correnti intestati alla procedura secondo le prescrizioni già esposte. In ogni caso, i contratti di conto corrente conterranno l'autorizzazione alla banca a fornire ogni informazione relativa al rapporto all'ufficio esecuzioni del Tribunale di Pescara. Copie di tutti i contratti di c/c accesi per la procedura verranno depositati telematicamente in allegato alla prima relazione successiva alla loro sottoscrizione e copie dei relativi estratti conto andranno allegati nelle successive relazioni.

15. Il riparto della somma ricavata

Entro trenta giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, il professionista trasmette la propria nota per onorari e rimborso spese, comprensiva del compenso richiesto per l'attività di custodia. Al momento della trascrizione del decreto di trasferimento, inoltre, il professionista delegato invita l'esperto stimatore, informandolo del prezzo di vendita, a far pervenire istanza al GE di liquidazione dell'eventuale saldo del compenso, entro il termine di giorni trenta. Nel momento del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista avrà cura altresì di informarne i creditori, assegnando loro termine di giorni 30 per depositare nota di precisazione del credito, corredate dai documenti integrativi necessari.

Quindi, ricevute tali dichiarazioni di credito da parte dei creditori (o comunque decorso il termine fissato per il loro deposito) e ricevuta la comunicazione della liquidazione delle spettanze del professionista e del custode ed - eventualmente - il saldo del perito, il professionista predispone e deposita entro 30 giorni un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano.

Si precisa che il professionista predispone tale progetto, sia previo vaglio critico delle dichiarazioni di credito

depositate sia nell'ipotesi in cui, per colpevole ritardo, i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito. Stante le numerose lungaggini riscontrate con riferimento al deposito di note di credito da parte dei creditori, si precisa che – decorsi i termini sopra detti – il professionista è tenuto a redigere il progetto distributivo allo stato degli atti, ovvero sulla base della documentazione risultante agli atti della procedura, ciò sia per la quantificazione e l'attualizzazione del credito, sia per le spese (cfr. sul punto Cass. 2044/2017; Cass. n. 13163/2017). Per quanto attiene alla formazione del progetto distributivo, si ricorda che:

- le spese ex art 2770 c.c. (es. compenso custode e delegato, compenso perito stimatore, spese della documentazione ipocatastale, spese del precetto e pignoramento, spese legali del creditore procedente, mentre invece non si può riconoscere alcuna prededuzione né privilegio ex art. 2770 c.c. alle spese legali liquidate ad esempio nel titolo esecutivo, come nel decreto ingiuntivo, né alle spese registrazione decreto ingiuntivo) vanno fatte gravare sul bene al quale si riferiscono o, laddove sostenute complessivamente, vanno fatte gravare proporzionalmente (secondo il valore del prezzo di vendita) su ciascuno dei beni;

- detratte tali spese, il delegato predispone il riparto secondo cause di prelazione (in linea di estrema sintesi: privilegi speciali immobiliari, quindi ipoteche secondo il grado, quindi privilegi generali con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.; infine chirografari; all'interno di un medesimo grado, naturalmente la distribuzione va fatta proporzionalmente);

- il delegato prima di predisporre il progetto propone al G.e. la liquidazione delle sole spese legali (che seguono ex artt. 2749 e 2855 c.c. la sorte del credito, salvo le spese del creditore precedente, che come si è detto sono privilegiate ex art. 2770 c.c.) dei creditori che trovano capienza nella procedura esecutiva. A tal fine si precisa che il compenso dovuto al difensore del creditore va proposto dal delegato al Ge, sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014 per gli onorari degli avvocati, proponendo la liquidazione delle competenze del legale del creditore procedente, prendendo quale base di riferimento la somma precettata; per i creditori intervenuti si adottano i medesimi parametri ridotti del 20%.

Nel caso di creditore procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prima della predisposizione del piano di riparto, il delegato deve chiedere alla cancelleria la indicazione di tutte le spese prenotate a debito o anticipate dall'erario, che dovranno poi essere riversate attraverso F23, come da Linee Guida pubblicate sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it.

Se vistato dal G.E. il progetto di distribuzione viene restituito al delegato che ne darà comunicazione ai creditori e al debitore per la consultazione, fissando – non oltre 30 giorni – la comparizione avanti a sé per la loro audizione. Nella comunicazione del progetto alle parti il professionista, se nominato custode, deve inserire anche la dicitura: “... e per l'approvazione anche del rendiconto finale ai sensi degli artt. 560, comma 1, 593, comma 2 c.p.c. e 178, comma 1, disp.att. c.p.c. come da documentazione allegata alla nota spese del professionista reperibile presso la cancelleria”.

Tra la comunicazione e la data di comparizione debbono intercorrere almeno dieci (10) giorni. Eventuali accantonamenti per creditori non muniti di titolo esecutivo andranno disposti previa autorizzazione del Giudice.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale, dandone comunicazione al Giudice che lo dichiara esecutivo. Il professionista è autorizzato, decorsi 20 giorni dalla dichiarazione di esecutività, ad eseguire il pagamento delle singole quote in conformità, tenendo conto degli interessi

maturati e maturandi sino al soddisfo e delle eventuali spese di chiusura del conto, agli aventi diritto.

Quindi, all'esito dei versamenti in esecuzione del progetto di distribuzione approvato, rimetterà all'ufficio al finrelazione definitiva da cui dovrà risultare documentata:

- l'intervenuta approvazione del progetto di distribuzione all'udienza tenutasi dinanzi al delegato;
- l'intervenuta approvazione del rendiconto finale di cui agli artt.560 I co. e 593 ultimo comma cpc, nella medesima udienza di cui sopra;
- l'intervenuta corresponsione di tutte le somme di cui al progetto di distribuzione (mediante copia del bonifico a favore del creditore);
- l'estinzione di tutti i conti di deposito inerenti la procedura esecutiva (il deposito della documentazione attestante l'avvenuta estinzione dei c/c può essere sostituita da apposita dichiarazione del professionista delegato circa l'avvenuta estinzione del c/c a seguito della distribuzione di tutte le somme).

Decorso il termine di sei (6) mesi senza che gli aventi diritto abbiano reclamato le somme loro destinate, il delegato, previa autorizzazione del G.e., estinguerà i c/c accessi per la procedura (dandone atto mediante deposito telematico della relativa documentazione di chiusura) e verserà tali somme residue su libretto postale di deposito giudiziale infruttifero, depositandolo presso la Cancelleria.

In caso di disaccordo sull'approvazione del progetto di distribuzione il delegato provvederà al pagamento delle sole somme non contestate. Quanto alle somme contestate, inviterà le parti a chiedere al Giudice di provvedere ex art. 512 c.p.c.

16. Rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano le vigenti norme di legge.

Allegato B). MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CUSTODIA

A - PRIMO ACCESSO

1) Entro 10 dal versamento del fondo spese, il custode giudiziario deve effettuare un primo accesso all'immobile pignorato presentandosi con copia del provvedimento di nomina.

2) Il custode verifica quindi se il bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi e, in ogni caso, illustra quali sono le sue funzioni, in cosa consiste la sua attività e quali sono i doveri dell'occupante.

3) Se si tratta del debitore esecutato e dei suoi familiari, il custode comunica agli stessi il nominativo del professionista delegato ed ogni informazione relativa alla vendita. Il custode giudiziario deve altresì far presente al debitore esecutato (consegnandogli un estratto dei punti che seguono):

che è ancora possibile evitare la vendita;

che a tal fine il debitore esecutato deve contattare tempestivamente sia l'avvocato del creditore procedente sia gli avvocati dei creditori intervenuti (a tal fine il custode fornisce al debitore il nome di tutti gli avvocati), evitando l'errore di trattare solo con l'avvocato del creditore procedente in quanto tutti i creditori muniti di titolo possono dare impulso alla procedura;

che è nel suo interesse pervenire a un eventuale accordo nel più breve tempo possibile, e ciò al fine di evitare le ulteriori spese della procedura e in particolare il maturare degli interessi, le spese legali, le spese di pubblicità e il progressivo aumento del compenso del custode;

che al debitore ed al custode è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione;

che il debitore è autorizzato, salva revoca nei casi che seguono, a continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia;

che in ogni caso egli non deve in alcun modo ostacolare o comunque rendere difficoltosa l'attività del custode;

che nei giorni preventivamente concordati con il custode l'occupante deve farsi trovare in casa (o presso il bene in vendita) per consentirne la visita;

che deve provvedere al regolare pagamento delle spese condominiali nelle more della procedura;

che, in caso di mancata collaborazione o di mancato pagamento delle spese condominiali o di inadeguata conservazione del bene pignorato, il custode si attiverà per il rilascio come da punto C) che segue;

4) Se l'immobile risulta occupato da terzi il custode chiede a costoro l'immediata esibizione di copia del contratto registrato per verificarne la data certa. All'esito:

- se la copia viene esibita e il contratto risulta opponibile alla procedura (in quanto anteriore alla data di pignoramento), il custode giudiziario verifica quale sia la prossima data di scadenza, provvede a inviare immediatamente a mezzo raccomandata la relativa disdetta, comunica mediante relazione la circostanza al giudice e ai creditori al fine di una eventuale azione giudiziale. In difetto di certezza della data l'occupante sarà reso edotto della inopponibilità del contratto alla procedura ed il custode si attiva per il rilascio come da punto B) che segue.

- se non viene esibita alcuna copia o se il contratto non è opponibile, il custode si attiva per il rilascio come da punto B) che segue.

5) In ogni caso il custode accerta, interpellando a tal fine l'amministratore del condominio, l'importo medio annuo delle spese condominiali e l'ammontare delle spese condominiali dovute per l'anno in corso e per quello precedente (trattandosi di spese per le quali rispondono anche gli acquirenti in solido).

6) Eseguito l'accesso, sia che il bene sia libero o occupato dal debitore esecutato sia che sia occupato da terzi, e comunque entro 30 giorni dal versamento del fondo spese, il custode redige (secondo il modello disponibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it) specifica relazione, da inviare, a mezzo fax o a mezzo e-mail (agli indirizzi di posta elettronica dichiarati nell'atto di pignoramento e negli atti di intervento) a tutti i creditori e da depositare in cancelleria unitamente all'ulteriore documentazione dell'attività svolta in esecuzione della delega.

B – LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

1) Se l'immobile è occupato dal debitore esecutato e questi assume esplicitamente un atteggiamento non collaborativo (ad esempio quando non rispetta gli appuntamenti per la visita dell'immobile, quando continua a non pagare le spese condominiali ovvero non assicura una corretta conservazione e manutenzione del bene), il custode richiederà al Giudice di emettere il provvedimento di liberazione. Analogamente, al massimo nel momento di emissione dell'ordinanza di vendita con delega, il custode richiederà al Ge di emettere l'ordine di liberazione, ai sensi dell'art. 560 comma 7 c.p.c., laddove il bene non sia abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare o sia occupato da terzi senza titolo. Il modello del provvedimento di bozza di liberazione è reperibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it.

2) Se l'immobile è occupato dal debitore che vi vive con il proprio nucleo familiare e che rispetti gli obblighi su di lui gravanti, la liberazione dell'immobile viene richiesta al Ge dal Custode, ai sensi dell'art. 560, comma 8, c.p.c., nel momento in cui viene depositata bozza del decreto di trasferimento, salvo che l'aggiudicatario non esoneri il custode. La bozza del provvedimento di liberazione sarà allegata alla bozza del decreto di trasferimento. Il modello di bozza di ordine di liberazione è reperibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it, a seconda che la procedura esecutiva sia instaurata in data anteriore o successiva al 28.2.2023.

C – VISITA DELL'IMMOBILE

1) Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita **entro quindici giorni dalla richiesta**. La richiesta è formulata **mediante il portale delle vendite pubbliche** e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (art. 560 c.p.c.)

2) Il custode, quando viene contattato da persona interessata, deve essere già in grado di fornire, anche a mezzo dei propri collaboratori, tutte le informazioni richieste sull'immobile e per l'eventuale accesso al credito secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti nell'apposito protocollo di intesa, precisando quali siano gli istituti di credito aderenti. A tal fine è quindi essenziale che il custode abbia già letto attentamente la perizia di stima, abbia acquisito informazioni sull'importo annuo delle spese condominiali nonché sull'ammontare di quelle arretrate per le quali l'acquirente potrà essere chiamato a rispondere in solido.

3) Il custode deve essere in grado (anche mediante i propri collaboratori) di fornire i chiarimenti richiesti in merito alle peculiarità delle vendite giudiziarie, alle modalità di versamento del prezzo e a tutto ciò che attiene al decreto di trasferimento, ivi comprese indicazioni sulla cancellazione di iscrizioni e trascrizioni.

4) Il custode deve organizzare le visite all'immobile da parte degli interessati adottando **tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano, in qualche modo, entrare in contatto tra di loro**: quindi, pur se le visite sono concentrate in determinate giornate, le persone devono essere accompagnate a visitare l'immobile dal custode, o eventualmente da un suo ausiliario, a orari differenziati. Il rispetto di questa regola è essenziale per il corretto funzionamento delle vendite giudiziarie per prevenire ed impedire possibili turbative. Per la stessa ragione il custode non deve rivelare ai richiedenti se vi siano o meno altre persone interessate; né, a maggior ragione, fornire i loro nomi. In occasione delle visite il custode deve essere in grado di dare a tutti i richiedenti una copia integrale della perizia di stima e/o una fotocopia della planimetria e dell'ordinanza di vendita;

5) Il custode inoltre fornisce agli interessati tutte le notizie utili per la formulazione delle offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c. secondo le previsioni dell'ordinanza di vendita.

6) Il custode illustra quali sono i presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali; nel caso che gli vengano segnalate difficoltà nei rapporti con la Banca – aderente al protocollo d'intesa - per la erogazione del mutuo e per la gestione dei depositi, assumerà informazioni presso l'Istituto e segnalerà al Giudice eventuali violazioni dell'intesa stessa.

D – GESTIONE SOMME E RENDIMENTO DEL CONTO

1) La gestione delle somme comunque incassate dal custode avverrà con le modalità specificate nell'ordinanza.

2) Il custode provvederà a rendere il conto ex artt. 560, I comma e 593 c.p.c. La documentazione giustificativa del rendiconto, compresa quella bancaria resterà depositata in cancelleria ed allegata al fascicolo d'ufficio della esecuzione immobiliare.

Pescara, 12/06/2026

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Daniela Angelozzi